

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2271

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(AMATO)

E DAL MINISTRO DEL TESORO

(BARUCCI)

Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 1993, n. 37, recante norme urgenti sull'accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in società per azioni, ai sensi del capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359

Presentato il 18 febbraio 1993

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'articolo 1 del presente decreto-legge si muove secondo una prospettiva diversa rispetto a quella dei decreti-legge precedenti al decreto-legge 20 ottobre 1992, n. 413. In particolare, esso:

a) non fa riferimento, per i motivi indicati, ai bilanci consolidati ed ai principi di valutazione d'azienda;

b) non fa riferimento, altresì, all'«avviamento»;

c) riconosce agli organi sociali la facoltà di iscrivere parzialmente il maggior valore del patrimonio netto quale risultante nella stima, dandone adeguata motivazione nelle rispettive relazioni. In altri termini, il valore accertato sulla base delle stime effettuate da apposite società specializzate costituisce il limite massimo di riferimento ai fini di eventuali ricapitalizzazioni che gli organi societari competenti decidano eventualmente di effettuare.

La disposizione intende cioè introdurre opportuni elementi di flessibilità nell'imputazione del saldo attivo risultante dalla determinazione definitiva del capitale delle società per azioni derivante dalle trasformazioni (differenza tra patrimonio netto stimato e patrimonio netto contabile, quest'ultimo pari al capitale iniziale). L'eventuale obbligo di portare necessariamente tale saldo attivo a capitale, senza alcuna possibilità di imputazione, anche parziale, ad apposita riserva, comporterebbe la determinazione di capitali sociali di importo eccessivamente elevato, con conseguenti problemi di redditività prospettica (considerato che il flusso dei dividendi dovrebbe essere commisurato su una base estremamente ampia).

Con l'esplicito richiamo, poi, all'articolo 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, si è inteso precisare che le operazioni di stima non potranno in nessun caso determinare valori superiori a quelli effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, alla effettiva possibilità di utilizzazione economica nell'impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni di borsa.

Si chiarisce, inoltre, che la relazione di stima dovrà indicare i criteri seguiti per le valutazioni.

Si dispone, ancora, che i corrispettivi professionali per le stime sono posti a carico delle società interessate, nella misura determinata con decreto del Ministro del tesoro.

Allo scopo, infine, di assicurare la trasparenza dei criteri seguiti dagli organi statuari in sede di accertamento provvisorio del patrimonio netto, si è fatto riferimento alla disposizione del comma 3 del citato articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 408.

* * *

L'articolo 2 del decreto-legge recepisce, invece, integralmente il testo approvato dalle Commissioni riunite V e VI del Senato della Repubblica.

Esso prevede, anzitutto, al comma 1 che alle obbligazioni e titoli similari che saranno emessi dalle società per azioni

derivate dalle trasformazioni degli enti, si applica lo stesso trattamento fiscale previsto per i titoli della medesima specie emessi dalle società per azioni con azioni quotate in borsa.

Il comma 2 intende mantenere alle società suddette l'autorizzazione al pagamento in modo virtuale della tassa speciale sui contratti di borsa per contanti su titoli e valori, già concessa agli enti pubblici economici dall'articolo 5 della legge 1° dicembre 1981, n. 692.

In quanto enti pubblici non soggetti alle norme civilistiche, le società per azioni in questione hanno proceduto, prima della trasformazione, all'emissione di obbligazioni in misura superiore al capitale sociale. Il comma 3 correla dunque, sotto il profilo quantitativo, il limite di cui all'articolo 2410 del codice civile, ora riferibile alle società suddette, non solo al capitale sociale (secondo la normale previsione) ma all'importo costituito dal capitale stesso più la speciale riserva costituita in sede di determinazione del capitale definitivo ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto-legge. Considerato che tale riserva potrebbe essere portata a capitale, la norma si inserisce nel solco del citato articolo 2410 del codice civile.

In linea, poi, con l'integrale attribuzione al Ministero del tesoro delle azioni delle società per azioni derivate dalle trasformazioni di enti pubblici, il comma 4, recependo anche in tal caso le indicazioni della sede parlamentare citata, si richiama al disposto dell'articolo 2362 del codice civile circa la responsabilità dello Stato, quale unico azionista, in ordine alle obbligazioni sorte prima delle trasformazioni.

Infine, il comma 5 intende far salvi, nei confronti dei dipendenti di tali società, i diritti quesiti, gli effetti di leggi speciali e quelli rinvenienti dalla originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza.

* * *

Nel disegno di legge di conversione dell'accluso decreto-legge è stata inserita (comma 2) la clausola di sanatoria degli effetti prodotti da disposizioni sulla trasformazione in SpA dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, inserite in decreti-legge non convertiti dal Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 18 febbraio 1993, n. 37, recante norme urgenti sull'accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in società per azioni, ai sensi del capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 8 del decreto-legge 21 gennaio 1992, n. 14, dell'articolo 8 del decreto-legge 20 marzo 1992, n. 237, dell'articolo 8 del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 293, e dell'articolo 8 del decreto-legge 21 luglio 1992, n. 345, nonché dei decreti-legge 14 agosto 1992, n. 365, 20 ottobre 1992, n. 413, e 19 dicembre 1992, n. 486.

Decreto-legge 18 febbraio 1993, n. 37, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 1993.

Norme urgenti sull'accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in società per azioni, ai sensi del capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare la rideterminazione del patrimonio netto delle società per azioni derivanti dalla privatizzazione degli enti pubblici economici ed il trattamento fiscale per le emissioni obbligazionarie effettuate dalle predette società;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, è sostituito dai seguenti: « Il capitale iniziale di ciascuna delle società per azioni derivanti dalle trasformazioni è determinato provvisoriamente, con decreto del Ministro del tesoro in base al netto patrimoniale risultante dai rispettivi ultimi bilanci. Il patrimonio netto è accertato in via definitiva con decreto del Ministro del tesoro sulla base delle stime effettuate da una o più società specializzate, ovvero da soggetti in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, designati dallo stesso Ministro del tesoro, avuto anche riguardo ai criteri di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408. La relazione di stima deve indicare i criteri seguiti per le valutazioni. I corrispettivi professionali per le stime sono posti a carico delle

società interessate e sono determinati con decreto del Ministro del tesoro. In attesa dell'accertamento definitivo, gli organi sociali possono, in via transitoria, procedere a determinare il patrimonio netto nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e nei limiti autorizzati dal Ministro del tesoro. Si applica l'articolo 2, comma 3, della stessa legge 29 dicembre 1990, n. 408. La differenza tra il netto patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio e il valore del patrimonio netto determinato in via transitoria o accertato in via definitiva dovrà comportare una corrispondente rettifica dei valori dell'attivo e del passivo nella misura in cui, su conforme deliberazione degli organi sociali, venga imputata in tutto o in parte ad una speciale riserva o al capitale sociale. I valori iscritti in bilancio non devono essere inferiori a quelli risultanti dall'ultimo bilancio, ovvero, se ancora minori, a quelli risultanti dalla stima e non possono comunque superare il valore della stima medesima. Il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale devono motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti per l'iscrizione in bilancio dei predetti valori. Il patrimonio netto iniziale si intende determinato in via definitiva al termine delle predette operazioni, le quali sono ad ogni effetto connesse con le trasformazioni e sono soggette al regime tributario di cui all'articolo 19 ».

ARTICOLO 2.

1. Alle obbligazioni e titoli simili che saranno emessi dalle società per azioni derivanti dalle trasformazioni previste dal capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, si applica lo stesso trattamento fiscale previsto per i titoli della stessa specie emessi dalle società per azioni con azioni quotate in borsa.

2. La disposizione di cui all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1981, n. 692, continua ad applicarsi alle società per azioni derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 1.

3. In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 2410 del codice civile, le società derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 1, possono emettere obbligazioni per somme non eccedenti l'ammontare del capitale sociale e della speciale riserva di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto.

4. La disposizione di cui all'articolo 2362 del codice civile si applica, nei confronti dello Stato, anche per le obbligazioni, delle società per azioni derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 1, sorte anteriormente alla data delle trasformazioni stesse.

5. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « A tutte le predette società per azioni, nonché a quelle di cui all'articolo 15, comma 1, si applica la disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218 ».

ARTICOLO 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1993.

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*

BARUCCI, *Ministro del tesoro.*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO.